

Quesiti in relazione al documento di consultazione per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive)

#	Schema di articolato recante le modifiche del TUB	Commenti di Zenith Global S.p.A.
1	<p>Art. 114.1 – lettera e) - (Definizioni) e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: indica la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;</p>	<p><i>Si chiede di fornire precisazioni sulla casistica in cui la persona fisica può acquistare crediti in sofferenza nell’ambito della sua attività professionale, e/o quali ulteriori requisiti debba possedere a tal fine.</i></p>
2	<p>Art. 114.2 - (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da: (a) [...] (b) [...] (c) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l’attività è esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia se autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, comma 5.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.10, le disposizioni del presente Capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402</p>	<p><i>(a) con riferimento al comma 2, si chiede di precisare se la deroga di cui a tale comma rispetto alle disposizioni del presente Capo, si applichi anche all’acquisto di crediti in sofferenza nell’ambito di operazioni di cartolarizzazioni nazionali ai sensi della Legge n. 130/1999, anche ove non soggette all’applicazione del Regolamento (UE) n. 2017/2402.</i></p> <p><i>(b) si chiede poi di precisare se, al fine di poter esercitare l’attività di gestore di crediti in sofferenza, gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, debbano in ogni caso conseguire anche l’autorizzazione ex art. 115 TULPS in relazione al recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi acquirenti.</i></p>

3	<p>Art. 114. 3, n.1 - (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 e ai <u>gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6</u>. Questi ultimi soggetti possono svolgere anche attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia</p>	<p><i>(a) Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 114.2, un soggetto autorizzato ex articolo 114.6 potrà svolgere l'attività di recupero e riscossione dei crediti anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/1999: in tale contesto si chiede di chiarire la natura dei rapporti tra il gestore ex art. 114.6 e il servicer di cartolarizzazione (ivi incluse le attività di controllo e supervisione nonché il relativo livello di responsabilità) – si prega di segnalare se sono previste modifiche alle previsioni sull'esternalizzazione di cui alla circolare 288/2015.</i></p> <p><i>(b) Si propone di precisare se i gestori ai sensi dell'art. 114.6, possano effettuare direttamente gli adempimenti segnalatici presso la Centrale Rischi, ovvero se debbano avvalersi di intermediari ex art 106 TUB o di banche per poter svolgere tale attività.</i></p> <p><i>(c) Si richiede di precisare se nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, le attività di gestione e recupero crediti in sofferenza possano essere delegate direttamente dalla Società veicolo al nuovo gestore dei crediti in sofferenza ex art. 114.5 TUB, e quindi se resterebbero in capo al servicer dell'operazione come definito ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge n. 130/1999, le sole attività di controllo della conformità alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'art. 2 comma 6-bis della Legge n.130/1999.</i></p>
4	<p>Articolo 114.4, n. 1 - (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)</p>	<p><i>(a) Si propone di specificare – in sede di regolamentazione attuativa della Banca d'Italia – quali documenti le banche devono mettere a disposizione dei potenziali acquirenti di crediti in</i></p>

	<p>Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.</p>	<p><i>sofferenza, quali per esempio i contratti originari (titoli di credito), gli atti interruttivi della prescrizione e la documentazione relativa alle attività di recupero e se ci sono ulteriori casi in cui gli obblighi informativi previsti dall'articolo troveranno applicazione. Si voglia, inoltre, determinare la percentuale di posizioni per cui si dovrà mettere a disposizione la documentazione da analizzare, al fine di consentire al potenziale acquirente di effettuare un'efficace valutazione dei crediti e la probabilità di recupero (Due Diligence).</i></p> <p><i>(b) Si propone di prevedere che l'impegno di cui all'articolo 114 a fornire informazioni da parte delle banche cedenti si applichi anche in caso di cessioni ai sensi della legge 130/1999, ove l'acquirente sia un veicolo di cartolarizzazione costituito ai sensi della legge 130/1999, e si estenda alle informazioni di contatto dei debitori ceduti con garanzia di aggiornamento delle informazioni: la richiesta è posta al fine di coordinare le previsioni del presente articolo rispetto alla deroga di cui all'articolo 114.10 comma 5.</i></p>
<p>5</p>	<p>Articolo 114.6 - (Autorizzazione) [...] e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per <u>assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.</u> [...]</p> <p>114.10 Comma 6 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il</p>	<p><i>Si propone di fornire, in sede di regolamentazione attuativa, indicazioni specifiche circa le disposizioni a tutela dei debitori che saranno applicabili nell'ambito delle cessioni di crediti finanziari, determinandone la casistica.</i></p>

	<p>debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.</p>	
6	<p>Articolo 114.9, n.1 (Operatività transfrontaliera) 1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia e delle disposizioni del presente Capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui è prestata l'attività.</p>	<p><i>(a) Ai fini dell'operatività transfrontaliera degli operatori dell'Unione Europea nel territorio della Repubblica, per cui non è richiesta l'apertura di una succursale, immaginando che un gestore ex art. 114.6 possa svolgere anche l'attività di special servicer nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999, si prega di chiarire la natura dei rapporti tra il gestore ex art. 114.6 e il servicer di cartolarizzazione (ivi incluse le attività di controllo e supervisione nonché il relativo livello di responsabilità e l'eventuale nomina diretta da parte della società veicolo)</i></p> <p><i>(b) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999, è possibile prevedere che il servicer sia in grado di effettuare verifiche preliminari e/o di revisione periodica (due diligence) nei confronti dell'operatore transfrontaliero circa la sua capacità di svolgere l'attività di gestore di crediti in sofferenza, anche mediante visita on site ?</i></p>
7	<p>Articolo 114.10, n.1, 5 e 7 - (Informativa ai debitori ceduti) 1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, comunica individualmente al debitore ceduto l'avvenuta cessione su supporto cartaceo o</p>	<p><i>Si prega di chiarire il coordinamento tra la deroga di applicabilità delle previsioni di cui al Capo II rispetto alle operazioni di cartolarizzazione, la deroga di cui al comma 5 del 114.10, la previsione di chiusura di cui al comma 7 e le previsioni di cui al comma 5 delle disposizioni transitorie e finali.</i></p> <p><i>Si propone di precisare che per le cessioni in blocco di crediti nell'ambito di operazioni</i></p>

	<p>altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio del recupero del credito.</p> <p>[...]</p> <p>5.</p> <p>7. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 58, per le cessioni ivi previste, nonché delle disposizioni in materia di efficacia della cessione <u>del contratto</u> e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi previste dal codice civile e da leggi speciali</p>	<p><i>di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 e art. 58 TUB, che prevede la pubblicazione di un avviso di cessione nella Gazzetta ufficiale ai fini dell'opponibilità della cessione, non sia necessario effettuare ulteriore comunicazione individuale al debitore ceduto prima di procedere all'avvio del recupero.</i></p> <p><i>Si chiede di chiarire se per le cessioni che seguono il regime introdotto dall'articolo 7.1 di cui alla legge 130/1999 si possa derogare all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 114.10 considerata anche la messa a disposizione dell'elenco su internet a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'impatto di tale attività sui portafogli di maggiori dimensioni ceduti da banche e intermediari finanziari.</i></p> <p><i>Si prega di chiarire a quali ipotesi si fa riferimento al comma 7 ove si menziona la "cessione del contratto".</i></p>
8	<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DEL DECRETO LEGISLATIVO</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività fino al 29 giugno 2024. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato.</p>	<p><i>Si prega di chiarire se il riferimento all'autorizzazione di cui articolo 114.4 debba intendersi all'articolo 114.6.</i></p>

<p>5. Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del Capo II del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto di gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo.</p> <p>6. Fino all'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina attuativa dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di acquisto di crediti a titolo oneroso prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, si intende riferita all'acquisto di crediti diversi da quelli classificati in sofferenza ai sensi del Capo II del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, continua a trovare applicazione limitatamente alla fattispecie di cui al numero 1), punto ii)</p> <p>7. Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di competenza della Banca d'Italia di cui al comma 2.</p>	<p><i>Si prega di confermare che nel contesto di operazioni di cartolarizzazione l'attività dei soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 115 TULPS possa proseguire senza ulteriori adempimenti in qualità di sub-servicers delegati da servicer in quanto intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</i></p> <p><i>Inoltre si richiede di precisare se anche le attività di recupero in ambito giudiziale e stragiudiziale, da parte di professionisti quali avvocati, siano da considerare attività che non configurano gestione di crediti in sofferenza.</i></p> <p><i>Si prega di chiarire se il riferimento al numero 1, punto ii) sia al numero 1 punto ii) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.</i></p> <p><i>Si prega di chiarire in quale misura e secondo quali parametri le disposizioni di nuova introduzione dovranno essere applicate in caso di rinegoziazioni di operazioni o di ulteriori acquisti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioni ai sensi della legge 130/1999 di tipo "partly paid" poste in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove previsioni.</i></p>
--	--